



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: *Convenzione per la costituzione dell'aggregazione ex art. 30 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 per la gestione del progetto di <<Valorizzazione dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti classificati dall'Istat come "Comuni a vocazione turistica" al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. (fondo art. 1 comma 609 legge 197/2022).-*

TRA
IL COMUNE DI STIO (SA) - CAPOFILA
E
IL COMUNE DI MAGLIANO VETERE (SA)



LE PARTI:

- IL COMUNE DI STIO rappresentata da Giancarlo Trotta (SINDACO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.) nato a Vallo della Lucania il 12/06/1974, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione di Stio (C.F. 84000530653 - P. IVA 01747380655), domiciliato per la carica presso LA CASA COMUNALE DI STIO in Via Trieste e Trento 14, 84075 Stio (SA);
- IL COMUNE DI MAGLIANO VETERE (SA) rappresentata da prof. Adriano Piano (SINDACO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.) nato a Magliano Vetere il 23.07/1967, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione di Magliano Vetere (C.F. 84000590657 - P.IVA 00776020653), domiciliato per la carica presso LA CASA COMUNALE DI MAGLIANO VETERE al Corso Umberto I, 84050 Magliano Vetere (SA);

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e, in particolare, l'articolo 1, comma 609, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, volto a potenziare gli interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;

VISTO, l'articolo 1, comma 608, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il quale dispone che le risorse stanziare sul predetto Fondo sono destinate a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;

VISTE le tavole ISTAT recanti la classificazione dei comuni italiani in base al carattere di insediamento urbano per gli anni 2022-2023 nonché alla densità turistica;

VISTO il Decreto Prot. n. 7726/23 del 14/04/2023, adottato in attuazione del citato articolo 1, comma 612, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Modalità di attuazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale”;

VISTO l'avviso pubblico del Ministero del Turismo – Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica prot. 0011013/23 del 07.06.2023 la cui finalità è quella di sostenere i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale”;

CONSIDERATO CHE:

- possono essere presentate anche istanze a valenza pluriennale per il periodo 2023-2025, in coerenza con la capienza finanziaria prevista per ciascuna annualità come da precedente comma. L'entità del contributo concedibile per ciascun progetto è non superiore alla misura massima del 100% della spesa ammissibile e ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuna annualità, per la progettazione e la realizzazione di ciascun intervento.
- le proposte progettuali non potranno essere inferiori ad un ammontare annuo pari a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).
- possono presentare domanda di finanziamento i Comuni italiani che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) popolazione residente Istat inferiore a 5.000 abitanti.
 - b) appartenenza, alla data di pubblicazione dell'Avviso, del Comune, con riferimento alla "Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla densità turistica come indicato dall'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77", in una delle seguenti categorie turistiche prevalenti:
 - B - Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
 - C - Comuni con vocazione marittima;
 - D - Comuni del turismo lacuale;
 - E - Comuni con vocazione montana;
 - F - Comuni del turismo termale;
 - G - Comuni a vocazione marittima e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
 - H - Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
 - L1 - Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica e altre vocazioni;
 - L2 - Altri comuni turistici con due vocazioni;
 - P - Comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica.
- i Comuni possono presentare progetti in forma singola oppure in forma aggregata, anche se non confinanti tra loro. La presentazione di progetti da parte di comuni in forma aggregata è considerata un criterio premiale;
- le proposte progettuali dovranno riguardare almeno una delle seguenti tipologie di interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale:
- interventi innovativi finalizzati ad accrescere l'accessibilità e la fruizione dell'offerta turistica da parte di persone con disabilità;
- interventi dedicati a sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l'identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
- interventi in infrastrutture turistiche durature attraverso riqualificazione urbana e rimozione di eventuali condizioni ed elementi di degrado in aree urbane potenzialmente attrattive turisticamente nonché di riqualificazione di aree oggetto di ripristino da dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell'area;
- interventi innovativi per potenziare forme di mobilità sostenibile per incrementare l'offerta turistica: tra cui ricoveri e/o depositi per biciclette in comuni situati lungo percorsi di cicloturismo; piazzole di sosta per i camper o altre misure per incrementare il turismo en plein air; misure per adattare i campeggi nelle zone costiere al cambiamento climatico; misure che incentivino il turismo sulle vie d'acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici;

- interventi per la creazione, produzione e diffusione di spettacoli dal vivo e festival;
- interventi innovativi di promozione e sviluppo del turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
- interventi di riduzione dell'impatto ambientale di attrazioni turistiche;
- interventi volti a incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica, attraverso un minore inquinamento, la preservazione degli ecosistemi, della biodiversità e delle risorse naturali, oltre al rispetto delle culture locali.
- le proposte progettuali finanziabili possono prevedere una combinazione delle suddette tipologie di interventi ammissibili, purché risultino integrate in complesso organico e coerente finalizzato al conseguimento di un obiettivo unitario e chiaramente identificabile.
- ciascuna proposta progettuale potrà prevedere anche una durata biennale o triennale;
- ogni proposta progettuale dovrà prevedere obbligatoriamente la predisposizione di un piano di comunicazione, nonché la realizzazione di uno o più strumenti digitali di promozione e valorizzazione degli interventi finanziati.
- le proposte progettuali relative agli strumenti digitali nonché alle iniziative di comunicazione cui al comma precedente devono prevedere obbligatoriamente una descrizione delle modalità di realizzazione della interoperabilità con il sito www.italia.it sulla base delle linee guida per l'interoperabilità disponibili sul sito ufficiale del Ministero del Turismo.

DATO ATTO CHE:

- Il Comune di STIO possiede i requisiti per la partecipazione all'avviso pubblico in quanto, nella "Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla densità turistica come indicato dall'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" è classificato "***P - Comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica***";
- Il Comune di MAGLIANO VETERE possiede i requisiti per la partecipazione all'avviso pubblico in quanto, nella "Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla densità turistica come indicato dall'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" è classificato "***P - Comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica***";

VISTO che

- i comuni sottoscrittori del presente atto:
 1. Hanno manifestato, attraverso una prima lettera di intenti sottoscritta dai rispettivi sindaci e trasmessa a mezzo PEC, l'intenzione di collaborare nell'ambito del piano del citato avviso del Ministero del Turismo – Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica prot. 0011013/23 del 07.06.2023, mediante lo sviluppo di iniziative condivise relative alle proposte progettuali da presentare, nonché di impegnarsi ad utilizzare i servizi messi a disposizione dal Progetto;
 2. Hanno riconosciuto, nelle su citate lettere di intenti, il Comune di STIO quale Comune proponente/capofila Coordinatore della costituenda aggregazione e referente nei confronti del Ministero della Cultura e dei partner progettuali;
 3. Prendono atto degli oneri derivanti dalla partecipazione al Progetto;
 4. Ribadiscono le regole di compartecipazione indicate nel proseguo della presente convenzione come regole di buona convivenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO, FRA I SOTTOSCRITTORI DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente atto, si intende per:

1. **Ente Capofila:** il Comune che presenta il Progetto per conto di tutti gli Enti compartecipanti ed al quale competono funzioni di coordinamento delle attività.
2. **Partner Aderente:** il Comune partecipante al Progetto e alla presente convenzione.

- 3. Avviso:** l'avviso pubblico del Ministero del Turismo – Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica prot. 0011013/23 del 07.06.2023 la cui finalità è quella di sostenere i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale”;

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto la costituzione dell'aggregazione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267.
2. Con la presente convezione si definiscono i rapporti economici e giuridici tra gli Enti dell'aggregazione al fine di individuare gli oneri e le responsabilità reciproche in relazione alle attività da svolgersi e che saranno attribuiti secondo criteri di uguaglianza e di pari dignità, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche di ciascun ente sottoscrittore.

Art. 3 - Attribuzioni e responsabilità degli Enti aderenti

1. Gli Enti Aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Rutino quale Ente Capofila dell'aggregazione, e danno mandato allo stesso di inviare la candidatura al Ministero del Turismo per il progetto di cui all'Avviso Pubblico con la finalità di sostenere i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale”;
2. il comune di STIO si impegna, con riferimento alle regole di compartecipazione descritte nella presente convenzione ed alle obbligazioni derivanti dalla stipulazione della convenzione con il Ministero del Turismo, a realizzare il Progetto rispettando obiettivi, contenuti, tempi, modalità esecutive di svolgimento e condizioni economiche convenute o disposte dal Ministero del Turismo.
3. L'Ente partner si impegna a collaborare fattivamente con l'Ente Capofila al fine di realizzare in modo coordinato e sistemico il Progetto, sulla base delle disposizioni nello stesso contenute, assicurando le migliori condizioni di efficienza.
4. L'Ente partner garantisce la propria disponibilità ad assumere il ruolo eventuale di comune ospitante le attività e ad approvare il piano di implementazione che sarà eventualmente proposto dal comune Capofila.

Art. 4 - Attribuzioni e responsabilità dell'Ente Capofila

1. Il Comune di STIO in qualità di ente Capofila, è responsabile della realizzazione dell'intero Progetto. Si impegna a svolgere tale ruolo con la massima diligenza, atta a raggiungere gli scopi progettuali e a garantire l'armonia nei rapporti tra gli Enti partecipanti. A tal fine cura:
 - a. la stipula, anche per conto degli Enti partecipanti, della Convenzione di cui all'art. 12 dell'Avviso, in cui vengono definite le obbligazioni in capo alle Parti, le modalità di erogazione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di verifica dell'attuazione del progetto, ivi compresi i criteri e le modalità di valutazione dei risultati raggiunti;
 - b. la gestione delle risorse finanziarie derivanti dal finanziamento;
 - c. la verifica della correttezza e della puntualità di esecuzione delle linee operative poste sotto la responsabilità degli Enti partecipanti, fino al raggiungimento degli obiettivi previsti.
2. Il Comune di STIO si impegna inoltre a:
 - a. coordinare la realizzazione del Progetto nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell'articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento, dei costi specificati nel documento esecutivo di Progetto;
 - b. svolgere attività di monitoraggio in collaborazione tra le parti ed in rapporto con il Ministero del Turismo;
 - c. promuovere la pubblicità del Progetto e delle soluzioni al fine di una loro estensione e diffusione presso altre Amministrazioni;
 - d. assicurare l'impiego del personale, delle dotazioni strumentali e tecnologiche necessarie per il corretto svolgimento dei lavori.

Art. 5 - Referenti tecnici ed istituzionali

1. Ciascun Ente si impegna a mettere a disposizione dell'organizzazione i referenti tecnici ed istituzionali;

Art. 6- Aspetti finanziari

1. Si prende atto che la ripartizione della spesa progettuale in spesa condivisa ed in spesa diretta avverrà ad opera dell'Ente Capofila.
2. Si intende per spesa condivisa quella amministrata ed impegnata direttamente dal Comune Capofila e nello specifico:
 - a. le spese di progettazione generale, di direzione, di controllo e di rendicontazione del Progetto;
 - b. le spese di progettazione e di realizzazione delle infrastrutture e degli applicativi necessari per il Progetto;
 - c. ogni altra spesa attinente al ruolo di Capofila (fornitura di: personale, spazi, beni e servizi generali necessari per la realizzazione del Progetto);
 - d. spese residuali eventualmente accentrate presso l'Ente Capofila.
3. Il progetto sarà redatto a cura degli Uffici Tecnici Comunale pertanto, allo stato, non sono previsti costi ulteriori a carico dei bilanci degli enti comunali. Eventuali spese aggiuntive, dirette ed indirette, saranno oggetto di approvazione tra gli enti e saranno gestite con il coordinamento dell'Ente Capofila, che ne verifica la coerenza e la sinergia con il progetto stesso.
4. L'Ente partner autorizza, sin da ora, l'Ente Capofila a riscuotere dal Ministero del Turismo il finanziamento stanziato.
5. I sottoscrittori della presente convenzione convengono che le eventuali entrate derivanti dal finanziamento istituzionale siano gestite dal Comune Capofila.
6. A tal fine il Comune Capofila si impegna a:
 - a. comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del Progetto;
 - b. provvedere ai pagamenti in base a rendiconti e stati d'avanzamento, in concomitanza con l'introito del relativo finanziamento statale.

Art. 7 - Sede

L'aggregazione costituita con la presente convenzione ha sede legale presso la sede del Comune di Stio in Via Trieste e Trento, 84075 Stio (SA)

Art. 8 - Durata

1. La presente Convenzione ha validità pari alla durata del Progetto come da documentazione approvata dal Ministero della Cultura, ed un anno supplementare dalla conclusione del progetto.
2. La durata potrà essere eventualmente prorogata previo accordo fra le parti.

Art. 9 - Esclusione di responsabilità

L'ente capofila e l'Ente partner si impegnano a non assumere oneri oltre l'importo massimo definito nella presente convenzione per la realizzazione del Progetto. Qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi da un compartecipante oltre i limiti suddetti farà carico solo all'ente stesso.

Art. 10 - Responsabilità per inadempienza progettuale

1. I termini, le condizioni e le modalità di attuazione del Progetto, stabiliti nella convenzione che sarà stipulata tra il Comune Capofila gli altri enti, sono a tutti gli effetti perentori ed essenziali.
2. In caso di risoluzione della convenzione da parte del Ministero del Turismo per responsabilità degli Enti compartecipanti con richiesta di restituzione del finanziamento ricevuto, ciascun ente aderente, ove ritenuto responsabile, si impegna a pagare al comune Capofila una somma pari al valore dei beni e dei servizi acquisiti per effetto della realizzazione del Progetto.

Art. 11 - Clausola compromissoria tra gli Enti Aderenti

1. Gli Enti Aderenti alla presente convenzione si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie eventualmente insorgenti tra loro in dipendenza della presente convenzione.
2. In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta, anche in corso di realizzazione del Progetto, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale.

Art. 12 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali saranno utilizzati dall'Ente Capofila per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Art. 14 – Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'articolo 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

Letto, confermato e sottoscritto:

STIO (SA), 19.09.2023.-

Per il Comune di STIO (SA)
IL SINDACO
(Giancarlo TROTTA)



Per il Comune di MAGLIANO VETERE (SA)

IL SINDACO
(PIANO Adriano)

